



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE  
DEL 18/03/2016

OGGETTO: CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI. Autorizzazione alla ditta Clear Channel Jolly Pubblicità all'affidamento in subappalto dei lavori previsti dal contratto rep.13308 dell'08/10/2014.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. 2078 del 23/12/2013 è stata indetta un'asta pubblica per la concessione in uso di n. 202 impianti di proprietà comunale, costituiti da n. 47 poster e n. 155 standardi, per attività pubblicitaria mediante affissioni dirette e per l'esecuzione di interventi di rimozione e sostituzione di parte dell'impiantistica esistente, con le modalità di aggiudicazione di cui all'art. 73 lett. c) ed art. 76 del R.D. 23.05.1924, n.827, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui canone totale annuo per l'intero lotto sia superiore al canone annuo a base d'asta di Euro 57.550,00 + I.V.A.;
- la società Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A. è risultata aggiudicataria dell'affidamento in concessione in uso di impianti per attività pubblicitaria mediante affissioni dirette di cui al lotto suddetto, nella gara esperita in data 06/03/2014 come si rileva dal relativo verbale allegato, unitamente all'offerta in data 03/03/2014, alla predetta determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 775 del 18/06/2014 (canone annuo offerto in sede di gara pari a euro 59.000,00+I.V.A.);
- con atto rep.n.13.308 dell'08/10/2014, a rogito del Segretario Generale del Comune di Treviso, è stato stipulato il contratto di *"Concessione in uso di impianti di proprietà comunale per attività pubblicitaria mediante affissioni dirette e per l'esecuzione di interventi di rimozione e sostituzione di parte dell'impiantistica esistente"*;
- il contratto predetto prevede all'art.4 che: *"La quota di canone corrispondente all'importo dei lavori di cui all'art.8, punti 1, 2 e 3 del Capitolato speciale, regolarmente eseguiti e riconosciuti dal competente Settore tecnico comunale (interventi di rimozione, sostituzione di parte dell'impiantistica esistente e applicazione di targhette di riconoscimento), sarà scomputata in via anticipata dall'ammontare dei lavori stessi, con le modalità indicate all'art. 3 del medesimo Capitolato speciale. L'importo massimo dei predetti lavori riconoscibile a scomputo dal canone è pari ad Euro 334.800,00 + I.V.A.."*

Considerato che, con note prot.n.23561 del 29/02/2016 e prot.n..27137 del 07/03/2016, la società Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione ad affidare in subappalto:

- a) i lavori di di rimozione, installazione e cimasatura degli impianti pubblicitari per un totale di spesa di euro 67.000,00 + I.V.A., alla società ADVER S.a.S. con sede legale in Noventa Padovana (PD) via Risorgimento n.29/C, partita I.V.A. 04211510286;
- b) i lavori di demolizione fondazioni esistenti, scavo getto nuove fondazioni e ripristino pavimentazione relative agli impianti pubblicitari modello "poster", per un totale di spesa di euro 65.000,00 + I.V.A., alla società VENTURIN GIUSEPPINA, con sede legale a ESTE (PD) in via Franceschini n.21, partita I.V.A. 04223170285.

Verificato che la società Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A., in adempimento a quanto disposto dall' art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha espresso, già all'atto dell'offerta in sede di gara, l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra.

Visto che Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A. ha provveduto a trasmettere, con le succitate note, tutta la documentazione relativa alla richiesta di subappalto, che si trova depositata in atti presso il servizio Patrimonio, in particolare:

- il contratto di subappalto, stipulato in data 20/01/2016 tra la ditta Claer Channel Jolly Pubblicità S.p.A. e la ditta ADVER S.A.S.;
- il contratto di subappalto, stipulato in data 25/02/2016 tra la ditta Claer Channel Jolly Pubblicità S.p.A. e la ditta VENTURIN GIUSEPPINA;

Considerato che, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006:

a) sono stati acquisiti e sono agli atti dell'ufficio:

- il DURC dell'impresa ADVER S.a.S. subappaltatrice;
- il DURC dell'impresa VENTURIN GIUSEPPINA subappaltatrice;

b) sono stati richiesti dal servizio Patrimonio:

- il certificato del casellario giudiziale del rappresentante legale della ditta ADVER S.a.S. in data 03/03/2016 ;
- il certificato dall'agenzia delle entrate che attesta che la ditta ADVER S.a.S. non ha commesso violazioni, definitivamente accertate , rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse in data 03/03/2016;
- il certificato del casellario giudiziale del rappresentante legale della ditta VENTURIN GIUSEPPINA in data 07/03/2016;
- il certificato dall'agenzia delle entrate che attesta che la ditta VENTURIN GIUSEPPINA non ha commesso violazioni, definitivamente accertate , rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse in data 07/03/2016.

Dato atto che l'affidamento è subordinato dall'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra riportate e quindi della capacità da parte delle ditte suddette a contrarre con la Pubblica Amministrazione, così come previsto dalla normativa vigente;

Considerato che:

- ai sensi del comma 6 dell'art. 118 D.Lgs 163/2006 l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;
- l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Visti:

- il D.Lgs 163/2006 ed in particolare gli artt. 38 e 118;
- il D.P.R. n. 207/2010.

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,

#### DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, la ditta Clear Channel Jolly Pubblicità ad affidare in subappalto:
  - a) i lavori di di rimozione, installazione e cimasatura degli impianti pubblicitari per un totale di spesa di euro 67.000,00 + I.V.A., alla società ADVER S.a.S. con sede legale in Noventa Padovana (PD) via Risorgimento n.29/C, partita I.V.A. 04211510286;
  - b) i lavori di demolizione fondazioni esistenti, scavo getto nuove fondazioni e ripristino pavimentazione relative agli impianti pubblicitari modello "poster", per un totale di spesa di euro 65.000,00 + I.V.A., alla società VENTURIN GIUSEPPINA, con sede legale a ESTE (PD) in via Franceschini n.21, partita I.V.A. 04223170285;
2. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 118 del D. Lgs 163/2006;

3. di dare atto che è fatta salva, ai sensi della normativa vigente, la possibilità per l'Amministrazione di recedere dal contratto e di sospendere l'esecuzione del servizio nel caso in cui dall'acquisizione della documentazione richiesta agli organi competenti in data 03/03/2016 ( per la ditta ADVER S.a.S.) e 07/03/2016 (per la ditta VENTURIN GIUSEPPINA) risultino sussistere cause che determinino l'incapacità delle ditte suddette a contrarre con la pubblica amministrazione;
4. di trasmettere copia della presente determinazione alla società Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A. affinché provveda per quanto di competenza;
5. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati in favore dell'impresa appaltatrice da parte della società Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A.;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA